

## **NOVEMBRE 2024: NOVITÀ**

---

Indennità *una tantum* di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”) -  
Modifiche del DL 167/2024 - Ulteriori chiarimenti

Residenza delle persone fisiche e delle società - Novità del DLgs. 209/2023 – Chiarimenti

Superbonus - Opzione di cessione/sconto per SAL - Percentuali di avanzamento -  
Rilevanza dei soli lavori realizzati

Ingresso nel regime forfetario nel secondo anno dall’inizio dell’attività - Applicazione  
dell’aliquota al 5% - Esclusione

Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante all’ultimo valore di bilancio - Proroga  
all’esercizio 2024

Avvisi bonari - Disponibilità all’interno del “cassetto fiscale” del contribuente

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Ritardato, omesso o insufficiente versamento -  
Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate - Nuova funzionalità CIVIS

Costituzione del diritto di superficie - Plusvalenze immobiliari - Imputazione dei  
corrispettivi a cavallo d’anno

Contratti di locazione - Registrazione - Aggiornamento del modello “RLI” e relative istruzioni

Cessioni intracomunitarie - Termine di invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea -  
Nuovo regime sanzionatorio

Indennità per sospensione appalto - Natura risarcitoria - Scrittura di natura transattiva -  
Trattamento ai fini IVA e imposta di registro

“Ecotassa” sui veicoli maggiormente inquinanti - Controlli dell’Agenzia delle Entrate -  
Effettuazione dei versamenti dovuti – Modalità

## **DICEMBRE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

---

### **INDENNITÀ UNA TANTUM DI 100,00 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (C.D. “BONUS NATALE”) - MODIFICHE DEL DL 167/2024 - ULTERIORI CHIARIMENTI**

Con la circ. 19.11.2024 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'indennità *una tantum* di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 2-*bis* del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L. 7.10.2024 n. 143 (c.d. “*bonus* Natale”), in seguito alle modifiche apportate dall'art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 che ne ha ampliato la platea dei destinatari.

#### **REQUISITO SULLA CONDIZIONE FAMILIARE**

Fermo restando i requisiti relativi al possesso di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro e alla capienza d'imposta (requisiti che non sono stati oggetto di modifiche), l'indennità *una tantum* può essere erogata al lavoratore dipendente che abbia almeno un figlio fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Di conseguenza, ai fini del riconoscimento del “*bonus* Natale” non è più necessaria la presenza del coniuge fiscalmente a carico o l'appartenenza ad un nucleo familiare monogenitoriale.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, ne deriva quindi che il *bonus*, fermo restando quanto previsto in materia di incumulabilità, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. “monogenitoriale”.

#### ***Irrilevanza delle detrazioni d'imposta per figli fiscalmente a carico***

L'Agenzia delle Entrate precisa che il *bonus* spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni d'imposta per figli a carico (in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021).

#### **INCUMULABILITÀ**

Il DL 167/2024 ha introdotto il co. 2-*bis* all'art. 2-*bis* del DL 113/2024, in base al quale l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente (ai sensi dell'art. 1 co. 36 e 37 della L. 76/2016) il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Di conseguenza, per due lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta:

a uno solo di essi, se sono coniugati (non legalmente ed effettivamente separati) o conviventi di fatto (ai sensi dell'art. 1 co. 36 e 37 della L. 76/2016);

a entrambi, se essi non sono né coniugati né conviventi, neanche con altri soggetti.

#### **DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE AL DATORE DI LAVORO**

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro (sostituto d'imposta) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) con la quale richiede il riconoscimento del *bonus* attestando di averne diritto.

A seguito delle modifiche del DL 167/2024, nella dichiarazione occorre comunicare:

il codice fiscale del coniuge o del convivente (quest'ultimo non era presente nella prima versione della norma) e dei figli fiscalmente a carico (è comunque sufficiente l'indicazione di un solo figlio fiscalmente a carico);

la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari;

che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario dell'indennità.

#### ***Dichiarazioni presentate prima dell'intervento del DL 167/2024***

L'Agenzia delle Entrate precisa che i lavoratori non devono presentare una nuova dichiarazione al sostituto d'imposta qualora l'avessero già prodotta prima dell'intervento del DL 167/2024, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo non sia beneficiario del *bonus*.

## RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ - NOVITÀ DEL DLGS. 209/2023 - CHIARIMENTI

Con la circ. 4.11.2024 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le modifiche apportate dal DLgs. 27.12.2023 n. 209 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e di residenza delle società.

### RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

L'Agenzia delle Entrate conferma come i quattro nuovi criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica), validi dall'1.1.2024, siano tra loro alternativi; inoltre, ai fini del computo della maggior parte del periodo d'imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell'anno, non essendo necessario che i criteri di collegamento ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.

#### **Nozione di domicilio**

In merito alla nuova nozione di domicilio, la quale privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, l'Agenzia ritiene che vi rientrino sia i rapporti formalizzati, come quelli di coniugio o di unione civile, sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (sono tali, tipicamente, quelli delle coppie conviventi); allo stesso modo, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali nella misura in cui risulti da elementi certi (es. l'iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, al fine di valutare la sussistenza del domicilio occorre considerare *“anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano”*. Al riguardo, sono esemplificate alcune situazioni che, ad avviso dell'Agenzia, sarebbero sintomatiche di domicilio italiano.

#### **Smart working**

Vengono esaminate le casistiche legate allo *smart working*.

Nel caso in cui sia svolto dall'Italia, il possibile collegamento deriverebbe dalla presenza fisica, mentre qualora sia svolto dall'estero la persona potrebbe comunque essere qualificata come residente se sono verificati, anche alternativamente, i criteri della residenza civilistica e del domicilio.

#### **Rapporto con le agevolazioni legate al trasferimento in Italia**

Viene inoltre esaminato il rapporto tra la nuova disciplina della residenza e le agevolazioni legate al rientro in Italia; con particolare riferimento al regime degli impatriati, si evidenzia come la valutazione della residenza estera pregressa, per espresso richiamo normativo, possa trovare fondamento nella normativa convenzionale.

### RESIDENZA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

I nuovi criteri di collegamento (sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale) rilevanti ai fini della determinazione della residenza delle società e degli enti si applicano, come ricorda anche la circolare in esame, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”).

#### **Sede di direzione effettiva**

Nella circolare l'Agenzia delle Entrate afferma che la sede di direzione effettiva rappresenta un *“criterio di collegamento sostanziale tra l'ente e il Paese di residenza”*. Inoltre, richiamando la Relazione illustrativa al DLgs. 209/2023, si sottolinea che non assumono rilevanza, ai fini della determinazione della residenza delle società, le attività di monitoraggio e supervisione dei soci, almeno fino a quando non sconfinino in atti di gestione veri e propri.

#### **Gestione ordinaria in via principale**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che essa deve essere interpretata come l'insieme di attività relative alla *“gestione quotidiana”*, al *“normale funzionamento”* e all'*“ordinaria amministrazione”* della società, con ciò ritenendo che essa si identifichi con le *day to day activities* piuttosto che con il *senior day to day management*, che invece riguarda il livello intermedio della gestione (restando,

invece, il livello apicale da collegare alla sede di direzione effettiva).

La gestione ordinaria può determinare la residenza di una società in Italia qualora sia svolta “*in via principale*”, ovvero riguardi l’impresa nel suo complesso. In caso contrario, può essere un criterio idoneo a determinare l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

**Valutazione caso per caso**

In ogni caso, tanto per la collocazione della sede di direzione effettiva quanto per quella della gestione ordinaria, la circolare sottolinea che dovrà essere fatta una valutazione caso per caso delle fattispecie che possono verificarsi in concreto, in funzione della conformazione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica e dell’organizzazione del complesso aziendale della società o dell’ente.

**SUPERBONUS - OPZIONE DI CESSIONE/SCONTO PER SAL - PERCENTUALI DI AVANZAMENTO - RILEVANZA DEI SOLI LAVORI REALIZZATI**

Con la risposta all’interrogazione parlamentare 12.11.2024 n. 5-03091, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito al riscontro della percentuale minima di realizzazione dell’intervento che, ai sensi dell’art. 121 co. 1-*bis* del DL 34/2020, ciascuno stato d’avanzamento dei lavori (SAL) deve rappresentare, ai fini dell’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per gli interventi superbonus. In particolare, il Ministero ha chiarito che per il calcolo di detta percentuale minima occorre fare riferimento alle sole spese relative ai lavori realizzati, mentre non rilevano le spese per le forniture di materiali.

**SUPERBONUS CON OPZIONE DI CESSIONE/SCONTO PER SAL**

Il citato co. 1-*bis* dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, se l’opzione di cessione del credito/sconto sul corrispettivo viene esercitata con riferimento a un SAL:

i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (in altre parole, per l’intervento agevolato con superbonus è possibile esercitare le opzioni di sconto/cessione in relazione a un massimo di tre blocchi, ossia due SAL e un fine lavori);  
ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

**Interventi diversi dal superbonus**

Per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, il contribuente ha invece la facoltà di esercitare comunque le opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 anche qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione vengano comunque effettivamente realizzati (così la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione parlamentare 7.7.2021 n. 5-06307).

**RISCONTRO DEL SAL PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

Se sul medesimo immobile sono state effettuate più tipologie di interventi ammessi al superbonus, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la verifica dello stato di avanzamento dei lavori va svolta separatamente per ciascuna tipologia degli interventi superbonus agevolabili (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 5.2 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.1.2022 n. 53).

Ciò significa che la verifica della soglia di superamento del 30% dell’intervento complessivo va effettuata separatamente per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico.

**RILEVANZA DEI SOLI LAVORI REALIZZATI**

In sede di interrogazione parlamentare, è stato chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze se, ai fini del computo della spesa rilevante per il raggiungimento della percentuale minima di intervento cui deve riferirsi ciascun SAL, vadano conteggiate anche le spese per le forniture a piè d’opera.

In risposta, il Ministero ha affermato che, secondo una lettura sistematica della normativa rilevante in materia di contratti pubblici (in particolare, dell’art. 26 del DL 50/2022 e dell’art. 14 co. 1 lett. d)

del DM 49/2018), pare corretto includere nella nozione di SAL soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere (e non, dunque, anche il costo delle forniture di materiali). Tale conclusione parrebbe peraltro avallata, secondo il Ministero, anche dall'Allegato 2 del DM 6.8.2020 "Asseverazioni", ove, nel disciplinare, per gli interventi di riqualificazione energetica, le asseverazioni che competono al tecnico in riferimento a ciascun SAL, viene fatto esclusivo riferimento ai lavori "realizzati".

#### **INGRESSO NEL REGIME FORFETARIO NEL SECONDO ANNO DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ - APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA AL 5% - ESCLUSIONE**

Con la risposta a interpello 22.11.2024 n. 226, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall'art. 1 co. 65 della L. 190/2014, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività. Restano quindi esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata i contribuenti che, in sede di inizio dell'attività, per effetto della presenza di una causa di esclusione, adottano il regime ordinario e solo successivamente, ma sempre nell'ambito del primo quinquennio di attività, entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività.

#### **ALIQUTA RIDOTTA**

L'art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:  
il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività per la quale intende applicare il regime agevolato, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;  
l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;  
qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore al limite di 85.000,00 euro.

#### **ACCESSO AL REGIME FORFETARIO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO**

La disposizione in commento non affronta esplicitamente, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, i casi in cui i requisiti per il regime forfetario:  
siano acquisiti per la prima volta dopo l'inizio della nuova attività; si pensi al soggetto che inizi un'attività d'impresa nell'anno "n" in regime di contabilità semplificata, in quanto possessore di una partecipazione in una società di persone, e che transiti nell'anno "n+1" al regime forfetario, a seguito della dismissione della predetta partecipazione;  
oppure siano persi, con conseguente fuoriuscita dal regime, e nuovamente acquisiti nel corso del primo quinquennio di attività; si pensi al soggetto che nell'anno "n" (primo anno dell'attività professionale) superi il limite di 85.000,00 euro di compensi e torni ad applicare il regime agevolato nell'anno "n+2", possedendo nuovamente i presupposti di legge.

#### **ALIQUTA RIDOTTA NON APPLICABILE**

Con la risposta a interpello 226/2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota del 5% non può essere applicata se il regime non viene utilizzato continuativamente nel primo quinquennio di attività.  
La fattispecie specifica riguardava una contribuente che, nel corso dell'anno "n", cessava un rapporto di lavoro dipendente e iniziava un'attività di lavoro autonomo in regime ordinario per la presenza di una causa di esclusione dal regime forfetario; dall'anno "n+1", non sussistendo più condizioni ostative, la contribuente riteneva di poter applicare il regime agevolato con aliquota ridotta al 5%, non costituendo la nuova attività prosecuzione della precedente di lavoro dipendente.  
Secondo l'Agenzia la previsione di tale aliquota agevolata è tuttavia tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività, applicando *ab origine* il regime forfetario e

la relativa imposta sostitutiva.
<b>VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO - PROROGA ALL'ESERCIZIO 2024</b>
Il DM 23.9.2024, pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, ha stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 45 co. 3- <i>octies</i> e 3- <i>novies</i> del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), originariamente previste per l'esercizio in corso al 22.6.2022 e successivamente estese all'esercizio 2023 dal DM 14.9.2023, si applicano, " <i>considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari</i> ", " <i>anche per tutto l'esercizio 2024</i> ".
<b>DEROGA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI</b> La norma citata prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. In sostanza, viene evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdite di carattere durevole.
<b>DESTINAZIONE DEGLI UTILI A RISERVA</b> Il decreto ministeriale stabilisce che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Detto obbligo è previsto sia per le imprese assicurative che per i soggetti che non operano nel settore assicurativo.
<b>AVVISI BONARI - DISPONIBILITÀ ALL'INTERNO DEL "CASSETTO FISCALE" DEL CONTRIBUENTE</b>
Con il provv. 19.11.2024 n. 419815, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per rendere disponibili, all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni inerenti agli esiti della liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36- <i>bis</i> del DPR 600/73 e 54- <i>bis</i> del DPR 633/72), c.d. "avvisi bonari", permettendone la gestione completamente <i>on line</i> . Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), il quale prevede un rafforzamento del contenuto conoscitivo del "Cassetto fiscale".
<b>ACCESSO ON LINE AGLI "AVVISI BONARI"</b> Le comunicazioni relative alla liquidazione automatica delle dichiarazioni sono consultabili nella sezione "L'Agenzia scrive" del "Cassetto fiscale" del contribuente, disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente sarà informato della disponibilità del documento mediante un avviso all'interno della propria area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite l'app "IO" sul proprio cellulare. <b>Invio con le modalità tradizionali</b> L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, cioè tramite raccomandata o posta elettronica certificata (comunicato stampa 20.11.2024).
<b>GESTIONE DEGLI "AVVISI BONARI"</b> Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile: effettuare il pagamento dell'importo eventualmente richiesto, con l'apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato; richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità

<p>rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.</p> <p>Questi servizi <i>on line</i> possono essere utilizzati direttamente dal contribuente a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all'utilizzo del servizio "Cassetto fiscale delegato".</p>
<p><b>EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO</b></p> <p>Se il versamento richiesto con l'avviso bonario viene effettuato con la nuova procedura <i>on line</i>, deve avvenire:</p> <p>in unica soluzione (non è quindi possibile optare per la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali); con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale (anche se il pagamento viene effettuato dall'intermediario delegato).</p> <p>Nella procedura <i>on line</i> è infatti richiesta l'indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato allo stesso contribuente, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte.</p>
<p><b>RICEVUTE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate attesta mediante distinte ricevute, rese disponibili nell'area riservata: l'avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l'esito della stessa; l'avvenuta acquisizione dell'istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.</p>
<p><b>OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI</b></p> <p>Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.</p>
<p><b>IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - RITARDATO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO - COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVA FUNZIONALITÀ CIVIS</b></p> <p>Con il provv. 21.11.2024 n. 422344, l'Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo servizio <i>on line</i>, denominato "CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche", reso disponibile nell'area riservata del proprio sito Internet, che permetterà ai contribuenti di richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.</p> <p>Il provvedimento è stato emanato in conformità a quanto disposto dall'art. 22 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), il quale prevede un rafforzamento dei servizi digitali dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>RICHIESTA DI ASSISTENZA E INVIO CHIARIMENTI</b></p> <p>Nel provvedimento vengono definite le modalità di accesso e l'utilizzo del servizio.</p> <p>Entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni relative all'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: il soggetto destinatario della comunicazione o l'intermediario da questi delegato può richiedere assistenza tramite il canale CIVIS, funzionalità "CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche"; una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata, il contribuente individua la comunicazione, inserendo le informazioni richieste e i chiarimenti utili a rideterminare, eventualmente, le somme dovute.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate attesta mediante un'apposita ricevuta, resa disponibile nell'area riservata, l'avvenuta ricezione della richiesta di assistenza.</p> <p>Conclusa la lavorazione da parte dell'ufficio, l'esito della trattazione viene messo a disposizione del contribuente nella stessa sezione CIVIS.</p> <p><b>Aggiornamento della Guida</b></p> <p>In data 26.11.2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'aggiornamento della Guida per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con le istruzioni per la nuova funzionalità "CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche".</p>

#### **OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI**

Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti interessati, fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell'assistenza fornita dall'Agenzia delle Entrate.

#### **COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - PLUSVALENZE IMMOBILIARI - IMPUTAZIONE DEI CORRISPETTIVI A CAVALLO D'ANNO**

Nella risposta a interpello 19.11.2024 n. 224, l'Agenzia delle Entrate interviene sulla nuova disciplina delle plusvalenze immobiliari, introdotta dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), con riferimento a una fattispecie che si collocava "a cavallo" tra il 2023 e il 2024.

#### **CASO DI SPECIE**

Nell'ottobre 2023 un privato, proprietario di un terreno acquisito per successione, e una società, operante nel settore delle energie rinnovabili, stipulavano un contratto di costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo.

Il contratto era soggetto a condizione sospensiva, che si realizzava nel 2024.

Volendo stipulare il contratto definitivo, le parti si domandavano come tassare i corrispettivi già versati nel 2023 (in base al contratto preliminare).

#### **NUOVO REGIME DELLE PLUSVALENZE APPLICABILE DALL'1.1.2024**

L'1.1.2024 è entrata in vigore la riforma delle plusvalenze immobiliari, che ha avuto effetto anche sul trattamento degli atti di costituzione del diritto di superficie.

Per effetto delle novità, gli atti di costituzione del diritto di superficie, ricadendo dall'1.1.2024 nella lett. h) dell'art. 67 del TUIR, realizzano plusvalenze imponibili a prescindere dal quinquennio e dal fatto che gli immobili siano stati acquisiti per successione. Fino al 31.12.2023, invece, la costituzione del diritto di superficie su un immobile acquisito per successione non determinava plusvalenze tassabili, rientrando nella lett. b) dell'art. 67 del TUIR.

#### **CRITERIO DI CASSA**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'applicazione di questi principi, nel caso di specie, comporta che, con riferimento alla costituzione del diritto di superficie, stipulata nel 2024, su un terreno agricolo acquisito per successione:

i corrispettivi percepiti fino al 31.12.2023 (anticipo e caparra confirmatoria) non determinano il sorgere di plusvalenze imponibili, in quanto si ricadeva nell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, a norma del quale non producono redditi diversi i trasferimenti di diritti reali e gli atti di costituzione di diritti reali (ai sensi dell'art. 9 co. 5 del TUIR), se aventi ad oggetto immobili acquisiti per successione; i corrispettivi percepiti dall'1.1.2024, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, producono invece redditi diversi anche se hanno ad oggetto immobili acquisiti per successione, in quanto ricadono nel riformato art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR, che riguarda gli atti di "costituzione degli altri diritti reali di godimento" (altri diritti rispetto all'usufrutto, già incluso nella disposizione).

#### **CONTRATTI DI LOCAZIONE - REGISTRAZIONE - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO "RLI" E RELATIVE ISTRUZIONI**

L'Agenzia delle Entrate, in data 26.11.2024, ha aggiornato il modello "RLI" per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili, nonché le relative istruzioni di compilazione.

Le modifiche riguardano diversi aspetti delle istruzioni e del modello:

vengono in parte sostituite le indicazioni per la compilazione della casella "Eventi eccezionali"; viene introdotta, nel quadro A "dati generali", una nuova casella "Agevolazioni" e vengono fornite le indicazioni per il suo utilizzo in relazione alle agevolazioni per i contratti in convenzione degli enti del Terzo settore;

vengono chiarite le regole da applicare per il conteggio del numero di pagine relative ai contratti o ai documenti allegati (rilevante per l'applicazione dell'imposta di bollo).

#### **CASELLA "EVENTI ECCEZIONALI"**

La modifica riguarda le sole istruzioni per la compilazione della casella "Eventi eccezionali" (presente nel Quadro A "Dati generali" del modello RLI) e non ha impatto sul modello stesso.

La casella, infatti, era già presente anche nella versione precedente, ma le istruzioni per la

compilazione vengono modificate, precisando che in tale sede deve essere indicato il codice 2 *“in presenza di situazioni in cui il calcolo dell’imposta di registro è diverso da quello previsto dalle regole ordinarie”*. La precedente versione delle istruzioni, invece, prescriveva l’utilizzo del codice 2 *“se si deve modificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni”*.

In attesa di chiarimenti, si può ipotizzare che la modifica sia volta a consentire di applicare i chiarimenti resi dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 185 in relazione alla tassazione non autonoma della clausola penale apposta al contratto di locazione.

#### **AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

La seconda modifica riguarda gli enti del Terzo settore (ETS) ed è volta a recepire l’agevolazione prevista dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), a norma del quale *“per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”*.

Il modello RLI è stato quindi modificato, aggiungendo la nuova casella “Agevolazioni” nel quadro A “Dati generali”, ove si potrà indicare il codice 1 proprio per usufruire di questa agevolazione.

Le istruzioni al modello precisano che, in presenza delle condizioni previste dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa per il contratto di locazione stipulato dagli ETS in accreditamento o convenzione con le Amministrazioni Pubbliche e i vari enti indicati dalla norma.

Inoltre, il contratto di locazione posto in essere o richiesto da un ETS è esente dall’imposta di bollo.

#### **NUMERO DI FOGLI**

Ulteriori modifiche riguardano la casella “Numero di pagine”, contenuta nella Sezione I “Registrazione - Rinegoziazione canone” del modello RLI, che viene rinominata in “Numero fogli del contratto”.

Di conseguenza, sono state integrate anche le istruzioni, le quali ora precisano che:

il *“foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata”*;

il *“foglio non può contenere più di cento linee”*.

Quindi, ad esempio, se l’atto è formato da 4 facciate (che costituirebbero 1 foglio), ma il numero delle righe in esso contenuto è 101, nella casella “Numero fogli del contratto” occorre indicare “2”.

La stessa regola si applica nella compilazione della casella “Scritture private e inventari”, relativa agli allegati.

#### **MAPPE E PLANIMETRIE**

Sempre nella sezione I “Registrazione - Rinegoziazione canone”, nell’area dedicata agli allegati, nel campo “Mappe, planimetrie e disegni” è necessario indicare il numero di esemplari, seguendo queste indicazioni (modificate con l’ultimo aggiornamento):

se l’allegato al contratto è composto esclusivamente da 1 elemento grafico, che si estende su una sola pagina/facciata, occorre indicare il numero 1 (n. 1 esemplare);

se l’elemento grafico si estende su più pagine/facciate che costituiscono un solo “foglio” (quindi si estende al massimo su 4 facciate rilegate, comprensive della dichiarazione di conformità all’originale, e non contiene più di 100 righe), esso costituisce 1 esemplare. Se, invece, l’elemento grafico nel suo complesso (compresa la suddetta dichiarazione di conformità all’originale) si estende su più di 4 facciate unite o rilegate, il numero di esemplari viene determinato ogni 4 pagine/facciate (ad esempio, se si estende su n. 5 facciate oppure 8 facciate non contenenti più di 200 righe, esso costituisce n. 2 esemplari).

#### **CESSIONI INTRACOMUNITARIE - TERMINE DI INVIO DEI BENI IN ALTRO STATO DELL’UNIONE EUROPEA - NUOVO REGIME SANZIONATORIO**

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2024 n. 236, ha esaminato la

decorrenza del regime sanzionatorio previsto dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, con il quale è stato introdotto un termine entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in un altro Stato dell'Unione europea nell'ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto o spedizione della merce a cura del cessionario.

#### **NUOVO REGIME SANZIONATORIO**

La nuova sanzione di cui all'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 (come modificato dal DLgs. 87/2024), grava in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

Essa è pari al 50% dell'IVA che non è stata addebitata in fattura.

La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell'IVA.

#### **Decorrenza**

Sul piano della decorrenza, l'Agenzia delle Entrate precisa che la nuova disciplina sanzionatoria si applica "*alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024*".

A tale riguardo, si fa riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni ovvero alla data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all'importo fatturato), secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 39 del DL 331/93.

#### **Cessioni effettuate prima dell'1.9.2024**

Per le cessioni effettuate irregolarmente prima della suddetta data dell'1.9.2024, si applica la sanzione di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, di importo compreso tra il 90% e il 180% dell'imposta (nella versione della norma operante per le violazioni commesse anteriormente all'1.9.2024).

#### **MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE**

Il cedente ha la facoltà di integrare le fatture che erano state irregolarmente emesse senza IVA, mediante note in variazione in aumento ai sensi dell'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, versando la maggiore imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti. Può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Il cessionario, stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, può recuperare la maggiore IVA addebitata mediante la procedura di rimborso di cui all'art. 38-bis2 del DPR 633/72, se è privo di un'identificazione diretta in Italia o non ha ivi nominato un rappresentante fiscale.

#### **INDENNITÀ PER SOSPENSIONE APPALTO - NATURA RISARCITORIA - SCRITTURA DI NATURA TRANSATTIVA - TRATTAMENTO AI FINI IVA E IMPOSTA DI REGISTRO**

Con la risposta a interpello 18.11.2024 n. 223, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale da applicare alla somma che una stazione appaltante si impegna a versare alla società appaltatrice in ragione dei danni subiti per la sospensione dei lavori oggetto dell'appalto. Nel caso specifico, l'appaltatrice era stata incaricata di eseguire lavori che, per circostanze impreviste, erano stati sospesi. Questa aveva quindi comunicato la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 159 co. 4 del DPR 207/2010. Essendo sorta una controversia, le parti hanno deciso di redigere una scrittura privata di natura transattiva, prevedendo che la stazione appaltante corrispondesse alla società una somma a titolo di risarcimento, quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del DPR 207/2010 (il cui contenuto è ora recepito dall'art. 121 del DLgs. 36/2023).

#### **ESCLUSIONE DA IVA**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, stante l'espresso riferimento dell'art. 160 del DPR 207/2010 alla natura risarcitoria della somma dovuta per la reiterata sospensione dei lavori, essa deve considerarsi esclusa da IVA, non costituendo il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72, non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o committente.

### **TRATTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

L'Agenzia delle Entrate precisa altresì che la scrittura privata di natura transattiva è soggetta a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (TUR).

Viene richiamato al riguardo l'art. 29 del TUR, secondo cui le transazioni che non comportano trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali vanno assoggettate ad imposta in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano.

### **"ECOTASSA" SUI VEICOLI MAGGIORMENTE INQUINANTI - CONTROLLI DEL-L'AGENZIA DELLE ENTRATE - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI DOVUTI - MODALITÀ**

Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2024 n. 53, sono state stabilite le modalità di versamento degli importi dovuti per la c.d. "ecotassa" sui veicoli maggiormente inquinanti, dovuta a seguito dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché dei relativi interessi e sanzioni.

#### **DISCIPLINA DELL'"ECOTASSA"**

Ai sensi dell'art. 1 co. 1042 - 1045 della L. 30.12.2018 n. 145, per il periodo compreso tra l'1.3.2019 e il 31.12.2021, era prevista un'imposta sull'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione in Italia dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissione di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) eccedente la soglia di 160 grammi per chilometro (c.d. "ecotassa").

L'importo da versare per l'ecotassa era parametrato in base alla fascia di emissioni di biossido di carbonio per chilometro in cui rientrava il veicolo.

L'ecotassa doveva essere versata dall'acquirente o da chi richiedeva l'immatricolazione del veicolo (si veda la ris. Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 31).

#### **VERSAMENTO A SEGUITO DEI CONTROLLI**

Per il versamento, mediante il modello "F24 ELIDE", dell'ecotassa dovuta a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, nonché dei relativi interessi e sanzioni, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

"A600", denominato "ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento";

"A601", denominato "ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento - sanzioni";

"A602", denominato "ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento - interessi".

#### **Compilazione del modello "F24 ELIDE"**

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando:

nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;

nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

nel campo "tipo", la lettera "A";

nel campo "elementi identificativi", nessun valore;

nel campo "codice", uno dei suddetti codici tributo;

nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), le informazioni riportate negli atti emessi dall'ufficio.

#### **Spese di notifica**

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dall'ufficio deve invece essere utilizzato il codice tributo "A100 - Spese di notifica per atti impositivi".



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
12.12.2024	Riapertura adesione al concordato preventivo biennale	<p>I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire alla riapertura del concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>abbiano presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 (modello REDDITI 2024);</li><li>presentino una dichiarazione integrativa modello REDDITI 2024 con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato alla stessa.</li></ul> <p>Nella predetta dichiarazione integrativa non possono essere indicati un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.</p> <p>L'adesione alla riapertura del concordato preventivo biennale consente di accedere al regime del ravvedimento per le annualità 2018 - 2022, di cui all'art. 2-<i>quater</i> del DL 113/2024.</p>
15.12.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di novembre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2024.</li></ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li></ul>
16.12.2024	Saldo IMU 2024	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		per l'anno 2024: sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024; con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".
16.12.2024	Seconda rata IMU 2024 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2023.  Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2024 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2025.
16.12.2024	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:  la settima rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);  la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;  la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.12.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024):  la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;  la settima rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);  la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;  la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.12.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:  liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2024;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>versare l'IVA a debito.</p> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.12.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2024;</li><li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul> <p>Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li></ul> <p>se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</p>
16.12.2024	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2024.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2023;</li></ul>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		<p>oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2024.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 17.2.2025.</p>
16.12.2024	Versamento acconti da 730/2024	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <p>il secondo o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</p> <p>che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.</p>
27.12.2024	Versamento acconto IVA	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2024.</p>
27.12.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <p>relativi al mese di novembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa;</p> <p>mediante trasmissione telematica.</p> <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <p>i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</p> <p>mediante trasmissione telematica.</p> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.12.2024	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2024 al 30.6.2024 devono provvedere al versamento:</p> <p>dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		liquidate nella dichiarazione dei redditi; dovute dal defunto in relazione all'anno 2023.
31.12.2024	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2024 al 30.6.2024:</p> <p>devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2024 cui era obbligato il defunto;</p> <p>possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</p> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni com-messe:</p> <p>nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</p> <p>nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</p> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <p>il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</p> <p>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</p>
31.12.2024	Rimborsi modelli 730/2024 integrativi	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2024 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2024	Opzione per il regime ex L. 398/91	<p>Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i>, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <p>alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale;</p> <p>a decorrere dal 2025.</p> <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p>
31.12.2024	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		<p>continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:</p> <p>l'apposita dichiarazione per gli anni 2025 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);</p> <p>mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).</p>
31.12.2024	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2023, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2024 o REDDITI PF 2024).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <p>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;</p> <p>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2024.</p> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
2.1.2025	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2024, la cui scadenza del termine era il 2.12.2024 (in quanto il 30 novembre era</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<p><i>segue</i></p>		<p>sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Si ricorda che l'art. 7-<i>quater</i> del DL 19.10.2024 n. 155 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>entro il 16.1.2025, in unica soluzione;</li><li>oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).</li></ul>